

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE ALBERGHI

La normativa contrattuale di seguito riportata deve essere intesa come condizioni di assicurazioni tipo, prive di valore vincolante per le associate

Le associate sono libere di offrire ai propri clienti Condizioni di assicurazione diverse

Normativa contrattuale di riferimento ANIA

Ed. 26.10.2005

www.assweb.net

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L'Assicurato è il Contraente.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	il soggetto, esercente attività di albergatore, che stipula l'assicurazione.
Immobile	fabbricato, indicato in polizza, ove il Contraente esercita l'attività alberghiera di cui al cod. ISTAT 55.1.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo	la somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Periodo di Copertura	i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre successivi alla data di stipula dell'assicurazione.
Periodo di Osservazione	i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre anteriori alla data di stipula dell'assicurazione.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Premesso che il Contraente:

- esercita attività alberghiera di cui al codice ISTAT 55.1;
- intende garantirsi, attraverso una speciale copertura assicurativa, per i danni patrimoniali indirettamente e prevedibilmente derivanti (in termini, ad esempio, di: flessione di domanda di soggiorno e/o di disdetta di prenotazioni di soggiorno) da eventi catastrofali che interessino il Comune ove è ubicato l'Immobile adibito ad attività alberghiera.

Premesso quanto sopra, tra la Società ed il Contraente si stipula il presente contratto di assicurazione disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione di cui al seguito.

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente alla Società l'esistenza di eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Al momento della stipula della presente Assicurazione, le imposte sono fissate dalla normativa al 21,25% del Premio imponibile.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

Art. 6 – Foro competente

In caso di controversia tra la Società ed il Contraente, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 7 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata temporanea e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Art. 9 – Pagamento del Premio

Il Premio viene corrisposto dal Contraente in una rata unica per tutta la durata dell'Assicurazione.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio unico è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 10 – Condizioni di efficacia dell'Assicurazione

L'Assicurazione è efficace a condizione che la relativa stipula sia avvenuta anteriormente al trimestre che precede l'inizio del Periodo di Copertura.

Nel caso di stipula successiva al periodo indicato al comma precedente, l'Assicurazione è inefficace, fermo comunque il diritto del Contraente alla restituzione del Premio al netto degli oneri fiscali.

Art. 11 – Oggetto dell'Assicurazione.

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato per le perdite pecuniarie indirettamente subite in caso di Sinistro.

Per Sinistro si intende la dichiarazione di "Stato di emergenza", decretata dal Consiglio dei Ministri ai sensi della primo comma dell'art. 5 della Legge del 24.2.1992 n.225 e successive modifiche ("Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"):

- a) relativa, anche in via non esclusiva, al Comune ove è sito l'Immobile presso il quale il Contraente esercita attività alberghiera;
- b) emanata nel Periodo di Copertura o nei sessanta giorni precedenti.

Art. 12 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante solo se l'Immobile in cui si esercita l'attività alberghiera è sito in Italia, Stato del Vaticano, Repubblica di S.Marino.

Art. 13 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

La garanzia non è operante:

- 1) se la dichiarazione di "Stato di emergenza" di cui al precedente art. 11 si riconduce a:
 - a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio;
 - b) esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo;
 - c) radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
 - d) incendi boschivi;

- e) neve, slavine, mancato innevamento, gelo, grandine, trombe d'aria, vento forte, bufera, tempesta, piogge alluvionali, piogge persistenti, mareggiate, nubifragi;
- f) falde acquifere.

Non si considera Sinistro e pertanto la garanzia non è operante:

- 2) in caso di dichiarazione di "Stato di emergenza" decretata dal Ministero della Salute in relazione all'urgenza di fronteggiare malattie infettive e diffuse, compresi atti di bioterrorismo;
- 3) in caso di dichiarazione di "Eccezionalità di eventi calamitosi" decretata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in relazione ad avversità atmosferiche comportanti danni a coltivazioni e/o al patrimonio zootecnico.

Art. 14 – Somma assicurata e Limite di Indennizzo

La somma assicurata è pari al __ per cento dell'importo imponibile delle fatture emesse dal Contraente nel Periodo di Osservazione.

Resta però convenuto che l'esborso massimo della Società non può superare il Limite di Indennizzo di € _____

L'Assicurato ha diritto ad un solo Indennizzo anche in presenza di più Sinistri avvenuti nel medesimo periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 15 – Denuncia di sinistro e obblighi relativi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 20 giorni da quando ne ha avuto la possibilità.

L' inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'avviso di Sinistro deve recare:

- a) indicazione della dichiarazione di "Stato di emergenza" di cui al precedente art. 11;
- b) copia di iscrizione del Contraente alla Camera di Commercio quale esercente impresa alberghiera;
- c) indicazione dell'ubicazione dell'Immobile in cui si esercita l'attività alberghiera;
- d) copia delle fatture emesse nel Periodo di Osservazione.

Il Contraente deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso terzi e/o presso Pubbliche Autorità.

La Società si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs. del 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche.

Art. 16– Criteri di determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e la completa e congrua ricezione della documentazione di cui al precedente art. 15, la Società liquida l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento dello stesso entro giorni 30 dalla completa ricezione della suddetta documentazione.

Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili del Sinistro.